



UNIONCAMERE

Il segretario generale

SG/

Ai
Segretari Generali delle
Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura

LORO SEDI

Cari Colleghi,

trasmetto una nota di chiarimento in relazione all'attività sanzionatoria delle Camere di commercio e alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi.

Cordiali saluti.

Giuseppe Tripoli

ATTIVITÀ SANZIONATORIA DELLE CAMERE DI COMMERCIO E SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 103 DEL DL 18/2020

L'articolo 103 del DL 18/2020 prevede la **sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente** a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Tale norma, che ha una portata generale con eccezioni tassativamente indicate, si applica anche alle Camere di commercio ed ai diversi procedimenti di loro competenza.

Si ritiene **che la sospensione dei termini si applichi anche ai procedimenti amministrativi relativi all'attività sanzionatoria svolta dalle Camere di commercio**, tanto quella riferita ad attività proprie – ad esempio in caso di accertamento di ritardo nella presentazione di domande di iscrizione alle Camere di commercio o delle denunce al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) – quanto a quella svolta su violazioni accertate da altri soggetti (ad esempio Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane ecc.) che presentano il rapporto sulla violazione all'Ufficio Sanzioni della CCIAA. Per queste seconde, come è noto, il procedimento camerale relativo all'emanazione di un'ordinanza-ingiunzione o di un'ordinanza di archiviazione (art. 18 L. n. 689/1981) si avvia dal momento in cui la CCIAA riceve il rapporto.

A conferma di ciò si segnala che è intervenuto il DL 19/2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'articolo 4 che al comma 3 prevede che **ai procedimenti relativi alle sanzioni irrogate si applichi appunto l'articolo 103** del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e cioè la sospensione dei termini.

Alla luce dell'articolo 103, **si può quindi affermare che le Camere di commercio non possono procedere ad accertare violazioni o comminare sanzioni alle imprese** e che i termini sono sospesi fino al prossimo 15 aprile 2020: ciò non comporterà una diminuzione delle entrate, ma solo un loro differimento.

Appare infine opportuno che tale sospensione risulti da un provvedimento (determinazione del Segretario generale e/o ordine di servizio che dia disposizione agli uffici competenti) e che sia oggetto di informazione alla Giunta.

